

SEMINARIO

di formazione e approfondimento

Carrara, 19 marzo 2010


***"Sistema di controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti"***

SISTRI

INTRODUZIONE

ED

APPLICAZIONE



Elisa Stabellini ¹

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI nasce:

- ✓ per garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole vigenti
- ✓ per conoscere, in tempo reale, i dati relativi all'intera filiera dei rifiuti speciali e per utilizzarli in particolare ai fini di specifici interventi repressivi
- ✓ per l'eliminazione di taluni adempimenti (registro di carico e scarico, formulario di identificazione dei rifiuti, modello unico di dichiarazione ambientale), con conseguente rilevante riduzione dei costi per le imprese destinatarie

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 17 dicembre 2009

Legge 27/12/2006 n. 296 (art. 1 c. 1116)

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 (art. 2 comma 24)

Legge 3 agosto 2009 n. 102 (art. 14-bis)

Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti

FLUSSI INFORMATIVI DEL SISTEMA SISTRI



ELEMENTI INNOVATIVI DEL SISTEMA

- controllo nella legalità dei processi
- sostituzione del “formulario di identificazione dei rifiuti, del registro di carico e scarico e del modello unico di dichiarazione con dispositivi elettronici
- gestione informatica della documentazione
- semplificazione degli adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese
- riduzione dei costi che gravano sulle imprese
- celerità negli adempimenti
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione degli errori
- supporto costante e continuativo all’utente
- conoscenza in tempo reale della movimentazione dei rifiuti nel territorio italiano, anche per quelli che provengono da altri paesi o che vengono trasportati verso altri paesi
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dall’attuale legislazione

IL VOCABOLARIO DEL SISTRI

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 189, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102

Operatore/i: gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto ministeriale, che sono obbligati ad aderire al SISTRI entro le date indicate nel comma 1 dell'articolo 3 del medesimo Decreto, nonché i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1 del Decreto che possono aderire al sistema su base volontaria

Unità Locale: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento

IL VOCABOLARIO DEL SISTRI

Titolare del/i Dispositivo/i: ciascun Operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

Siti di distribuzione: le sedi provinciali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB, nonché le Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti; le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB e delle *black box* alle imprese che effettuano attività di trasporto.

Dispositivo/i: i dispositivi indicati all'articolo 3 del Decreto e cioè: il dispositivo per l'accesso in sicurezza al SISTRI ("dispositivo USB"), il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto ("*black box*") e i dispositivi di sorveglianza che saranno installati presso gli impianti di discarica;

IL VOCABOLARIO DEL SISTRI

DISPOSITIVO USB

- dispositivo personalizzato che abilita la firma elettronica fino a tre addetti per unità locale od operativa.



BLACK BOX

- contenitore di dimensioni 15x10x5 cm;
- modulo di ricezione GPS per il rilevamento di posizione del veicolo;
- modulo di comunicazione dati GPRS per la trasmissione di allarmi da parte dell'utente;
- modulo di sicurezza;
- modulo di interfaccia con il dispositivo USB;
- batteria tampone;
- memoria locale per consentire l'archiviazione dei dati.



IL VOCABOLARIO DEL SISTRI

Il DM 15 febbraio 2010 modifica la definizione di **DELEGATO** riportata nell'Allegato IA: il delegato è "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».

Scompaiono dunque i riferimenti alla responsabilità della gestione dei rifiuti.

RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA

Con l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, è stata prevista la realizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani per la Regione Campania, denominato SITRA.

Il successivo art. 14-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102 ha stabilito che il SISTRI sia interconnesso con altri sistemi informativi ed anche con il SITRA.

Di conseguenza, in analogia a quanto stabilito per i soggetti destinatari del sistema SISTRI, è stato previsto che i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania siano sottoposti agli obblighi stabiliti dal decreto che disciplina il SISTRI a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del Decreto stesso.

OPERATIVITA' DEL SISTEMA → Primo gruppo

Entro **180 giorni** dalla entrata in vigore del decreto:

- Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8 del DLgs 152/2006 con più di 50 dipendenti
- Imprese o Enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell'art. 184, comma 3 del LDgs 152/2006 con più di 50 dipendenti
- Commercianti o intermediari nella gestione dei rifiuti
- Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio
- Trasportatori di rifiuti speciali
- Impianti di smaltimento o recupero rifiuti
- Comuni, enti e Imprese che gestiscono rifiuti urbani nella Regione Campania

OPERATIVITA' DEL SISTEMA → Primo gruppo

- Terminalisti concessionari dell'area portuale, i raccomandatori marittimi e le imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco e del successivo trasporto;
- I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti e gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto

OPERATIVITA' DEL SISTEMA → Secondo gruppo

Entro **210 giorni** dalla entrata in vigore del decreto:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali e pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8 del DLgs 152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti
- Imprese o Enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell'art. 184, comma 3 del DLgs 152/2006 aventi un numero di dipendenti compreso tra 50 e 11

OPERATIVITA' DEL SISTEMA → Terzo Gruppo

A partire **dal 210° giorno** dall'entrata in vigore del decreto per le imprese che non hanno l'obbligo di adesione ma che possono farlo volontariamente :

- imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell'art. 184 comma 3 del DLgs 152/2006 che non hanno più di 10 dipendenti
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212 comma 8 del DLgs 152/2006
- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184 comma 3 lettere c) d) e g) del DLgs 152/2006

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Prima FASE ISCRIZIONE

Entro il 30/03/2010* il primo gruppo

Entro il 29/04/2010 * il secondo gruppo

A partire dal 12/08/2010 il terzo gruppo


** Il DM 15/02/2010 ha prorogato la scadenza di 1 mese*

Presentazione della modulistica

- via fax
- online
- telefonicamente
- Via email*

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno via email o via fax o per telefono al numero indicato, la comunicazione di aver ricevuto i dati e l'indicazione del numero **pratica assegnato** a seguito dell'avvenuta iscrizione



Pagamento del contributo

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Seconda FASE - APPUNTAMENTO

Dopo la ricezione del numero di pratica gli utenti riceveranno via email o via fax o per telefono al numero indicato la comunicazione dell'appuntamento fissato presso:

- La Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) territorialmente competente della sede legale o dell'unità locale di riferimento
- La Sezione Regionale o Provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali territorialmente competenti per le imprese di trasporto
- L'associazione imprenditoriale, che ha sottoscritto apposita convenzione con la CCIAA, territorialmente competente, a cui l'impresa è iscritta e nei cui confronti ha manifestato al SISTRI l'interesse a delegare le attività ammesse dal decreto

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Terza FASE – RITIRO E CONSEGNA DISPOSITIVI

Nella data che verrà comunicata, presso le sedi CCIAA, Albo Gestori Ambientali o Associazioni di categoria:

1 - Consegna della seguente documentazione

- Consegnare l'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, firmata dal legale rappresentante
- Firmare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
- Consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI
- Presentare fotocopia leggibile dei documenti di identità del rappresentante legale e qualora presenti del/i delegati
- Ritirare i dispositivi elettronici USB (Dispositivo personalizzato che abilita alla firma elettronica fino a tre addetti per unità locale od operativa)

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Terza FASE – RITIRO DOCUMENTI E CONSEGNA DISPOSITIVI

- Ritirare la lista delle officine autorizzate per l'installazione del dispositivo BLACK BOX (Dispositivo per la ricezione GPS per il rilevamento di posizione del veicolo, la comunicazione dati GPRS per la trasmissione di allarmi da parte dell'utente, la sicurezza, l'interfaccia con il dispositivo USB)
- Ritirare la stampa in busta cieca delle credenziali di utilizzo dei dispositivi (PIN, PUK, USERNAME e PASSWORD)
- Consegnare l'attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA
- firmare la lettera di presa in consegna del/i dispositivo/i USB con la quale il destinatario si assume la responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del dispositivo assegnato

PROSPETTO SCADENZE

Scadenza	Adempimento	Punto Decreto 17/12/2009
30 marzo 2010	Entro tale data, OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI per i soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) e art. 2 Entro tale data, effettuazione VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE.	Art. 3, c. 1 Art. 4, c. 3
Tra il 14 febbraio ed 29 aprile 2010	In questo lasso di tempo, OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI per i soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lett. b In questo lasso di tempo, VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE.	Art. 3, c. 1 Art. 4, c. 3
13 luglio 2010	INIZIO OPERATIVITÀ DEL SISTEMA per i soggetti di cui all'art. 1, lett. a (dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore) INIZIO OPERATIVITÀ DEL SISTEMA per i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania (dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore)	Art. 1, c. 1, lett. a) Art. 2, c. 1
12 agosto 2010	Operatività del sistema per i soggetti di cui all'art. 1, lett. b (dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore)	Art. 1, c. 1, lett. b)
13 agosto 2010	TERMINE PERIODO TRANSITORIO DI CONTEMPORANEO UTILIZZO DEL VECCHIO SISTEMA E DEL SISTRI Fino a tale data i soggetti di cui all'art. 1, c.1, lett. a) e all'art. 2, c. 1 rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo 152/06 (per un mese successivo all'operatività del Sistri)	Art. 12, c. 2
12 settembre 2010	TERMINE PERIODO TRANSITORIO DI CONTEMPORANEO UTILIZZO DEL VECCHIO SISTEMA E DEL SISTRI Fino a tale data i soggetti di cui all'art. 1, c.1, lett. b) rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo 152/06 (per un mese successivo all'operatività del Sistri)	Art. 12, c. 2
31 dicembre 2010	Entro tale date COMUNICAZIONE AL SISTRI DELLE INFORMAZIONI di cui all'art. 12 da parte dei produttori iniziali di rifiuti, delle imprese e degli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento che erano tenuti alla presentazione del Mud. Si tratta dei dati relativi al periodo 2010 di non operatività del SISTRI e che prevede quindi la registrazione secondo le attuali modalità: registri e formulari.	Art. 12, c. 1 20

RETE PER L'INSTALLAZIONE DELLE BLACK BOX

All'atto della consegna del dispositivo USB l'utente riceverà la lista degli installatori della Provincia a cui potrà fare riferimento per l'installazione della Black Box.

L'installazione consta delle seguenti fasi operative:

- fissaggio al mezzo della Black Box con contestuale collegamento al sistema di alimentazione del veicolo;
- installazione dell'antenna GPS per la rilevazione del posizionamento e dell'antenna GPRS per il trasferimento dei dati;
- posizionamento e fissaggio del pulsante di panico in posizione idonea e raggiungibile dall'utente;
- test di collaudo per il perfetto funzionamento dell'apparato installato;
- presa d'atto dell'esito positivo del test di collaudo da parte dell'utente;
- presa in carico dell'apparato da parte dell'utente;
- comunicazione al sistema SISTRI dell'avvenuta corretta installazione della Black Box.

Nell'ipotesi in cui l'appuntamento fissato per l'installazione della Black Box vada oltre le 48 ore, l'utente potrà contattare il Numero Verde per ottenere informazioni in merito ad un'altra officina limitrofa presso cui recarsi.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DISCARICHE ED INCENERITORI RIFIUTI

L'obiettivo del sistema è quello di definire, progettare e sviluppare una soluzione integrata di sensori avanzati per la sorveglianza delle discariche, a supporto delle attività di tracciamento rifiuti attuate dal sistema SISTRI.

I dati acquisiti verranno inviati alla centrale operativa del SISTRI ed archiviati per il periodo previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Il sistema di sorveglianza opererà in maniera continuativa e sarà in grado di sopperire ad eventuali discontinuità, prevedendo la sorveglianza di varchi di accesso alle discariche attraverso una soluzione integrata per l'analisi e la raccolta dei dati. In particolare, sarà realizzato un sistema di identificazione delle targhe dei veicoli che attraversano i varchi, mediante l'impiego di telecamere, opportunamente installate, che registreranno i dati relativi a ciascun passaggio (targa, data, ora, etc.).



In caso di:

- **VARIAZIONE DELLE PERSONE FISICHE INDIVIDUATE QUALI DELEGATI**

E' necessaria la comunicazione al SISTRI della variazione che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura prevista

In caso di:

- **SOSPENSIONE, CESSAZIONE ATTIVITA', CESSIONE DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA** per l'esercizio della quale è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi
- **ESTINZIONE SOGGETTI GIURIDICI** ai quali sono stati consegnati i dispositivi, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, compresa la **CANCELLAZIONE** e la **FUSIONE**
- **CHIUSURA UNITA' LOCALE**

È necessario comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi dell'evento entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle Imprese dell'evento e provvedere nei successivi 10 giorni lavorativi alla restituzione del dispositivo USB c/o gli uffici dove è stato ritirato e restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate

In caso di:

- **ACQUISIZIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA** per l'esercizio della quale è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi

È necessario che l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda dovrà iscriversi al sistema SISTRI entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle Imprese dell'atto di cessione di azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi secondo la procedura indicata

In caso di:

- **VARIAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA**
comunicati in sede di iscrizione

I soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle Imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale SISTRI

In caso di:

- **VARIAZIONE DELLE PERSONE FISICHE INDIVIDUATE QUALI DELEGATI**

E' necessaria la comunicazione al SISTRI della variazione che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura prevista

Decreto 17/12/2009 art. 5 comma 2

La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL SISTRI

Produttori di rifiuti (tutti coloro che si sono iscritti al SISTRI come produttori o anche come produttori)

Sono tenuti all'inserimento nell'area REGISTRO CRONOLOGICO della scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi

In caso di una movimentazione di rifiuti pericolosi devono accedere al sistema per aprire una nuova scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. La comunicazione dei dati al sistema deve essere effettuata almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.

In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi l'inserimento dei dati deve essere fatto prima della movimentazione. Non sono previsti termini temporali.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL SISTRI

TRASPORTATORI

Il trasportatore deve accedere al sistema per inserire i propri dati relativi al trasporto di rifiuti pericolosi almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.

In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi l'inserimento dei dati deve essere fatto prima della movimentazione. Non sono previsti termini temporali.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL SISTRI

Recuperatori e Smaltitori

Inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

Commercianti, Intermediari e Consorzi

Inseriscono nell'area REGISTRO CRONOLOGICO della scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni effettuate entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa

DOCUMENTI OBBLIGATORI PER IL TRASPORTO

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati.

La scheda deve essere stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto.

La copia deve essere sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti.

Il documento costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del DLgs 286/2005 e DM 554/2009.

RIFIUTO O ACCETTAZIONE PARZIALE DEL RIFIUTO

In questo caso il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' A SEGUITO DI MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

La responsabilità è esclusa a seguito dell'avvio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DALL'ITALIA

In caso di spedizioni transfrontaliere dall'ITALIA, il produttore è tenuto ad inserire nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione di rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di destinazione

TRASPORTO INTERMODALE

Sono soggetti all'iscrizione anche:

a) In caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'art. 18 e l'impresa portuale di cui all'art. 16 della Legge 28/01/1994 n. 84

b) In caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e di operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto

TRASPORTO MARITTIMO

Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla Legge 135/1977. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e comunque non deve superare i quattro giorni.

ISCRIZIONE FACOLTATIVA

- 1) Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) d) g) del DLgs 152/2006 che non hanno più di 10 dipendenti
- 2) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212 c. 8 del DLgs 152/2006
- 3) Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a euro ottomila che producono rifiuti non pericolosi

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

- 1) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 30 Kg o litri al giorno di cui all'art. 212 c. 8 del DLgs 152/2006
- 2) I soggetti la cui produzione non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi
- 3) I soggetti la cui produzione non eccede le due tonnellate di rifiuti pericolosi

PROCEDURE PER I NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

In caso di:

- produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in organizzazione di ente o impresa
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) d) g) con meno di 11 dipendenti
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a ottomila euro che producono rifiuti non pericolosi

che non aderiscono volontariamente al sistema

PROCEDURE PER I NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

Comunicazione dei propri dati necessari per la compilazione della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.

Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore che è tenuto a conservarla per 5 anni.

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è invece tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

PRODUTTORI DIVERSI DA ENTE O IMPRESA

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa adempiono all'obbligo di tenuta di registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della scheda SISTRI - Area Movimentazione, relative ai rifiuti prodotti.

I produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa sono tenuti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 184 LETT. C) D) G) (quindi non obbligati all'iscrizione)

Comunicano i propri dati necessari per la compilazione della scheda SISTRI al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore.

Una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI completa al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

IMPRESE CHE RACCOLGONO E TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI (ART. 212 C. 8 DLGS 152/2006) CHE NON ADERISCONO SU BASE VOLONTARIA

Accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del DLgs 152/2006 e qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lettere c) d) g) devono tenere il registro di carico e scarico

MANCANZA DI MEZZI INFORMATICI PER FURTO, PERDITA, DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO DEI DISPOSITIVI O NON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Nei casi sopra indicati la compilazione della Scheda deve essere effettuata dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva:

PRODUTTORE → TRASPORTATORE

TRASPORTATORE → PRODUTTORE O DESTINATARIO

DESTINATARIO → TRASPORTATORE

MANCANZA DI MEZZI INFORMATICI PER FURTO, PERDITA, DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO DEI DISPOSITIVI O NON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Nei casi sopra indicati i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le 24 ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.

RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERI

Cantieri con durata superiore a 6 mesi

E' necessario iscriversi al SISTRI, quindi la procedura è quella prevista per i produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell'art. 184 del DLgs 152/2006

Cantieri con durata inferiore a 6 mesi che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI

Il registro cronologico e la scheda SISTRI - Area Movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

In caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.

Per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, se dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della Scheda Sistri Area Movimentazione, che deve essere scaricata dal sistema debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212 c. 8 del DLgs 152/2006
- Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari < 8000 euro che producono rifiuti pericolosi
- i soggetti la cui produzione annua non supera le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi o le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi

Possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni di categoria o loro società di servizi provvedendo dopo l'iscrizione al SISTRI a delegare le rispettive associazioni rappresentative. La delega deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le associazioni si dovranno a loro volta iscrivere nella relativa categoria. Le responsabilità delle dichiarazioni restano a carico del soggetto delegante.

MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212 c. 8 del DLgs 152/2006
- Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari < 8000 euro che producono rifiuti pericolosi
- i soggetti la cui produzione annua non supera le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi o le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi

Chi non si avvale dell'associazione di categoria, ma non dispone di mezzi tecnologici adeguati per l'accesso al sistema SISTRI la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI e le consegna al conducente il quale indica data e ora di presa in carico dei rifiuti. Le copie vengono controfirmate dal produttore. Una copia rimane al produttore l'altra al conducente che la riconsegna al proprio delegato il quale provvede all'inserimento dei dati della presa in carico dei rifiuti.

MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE

I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o altro circuito organizzato, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.

In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti ad iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI per la specifica categoria.

Se il trasporto viene effettuato da trasportatori di rifiuti speciali i produttori comunicano i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore della Scheda SISTRI Movimentazione. Una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro o piattaforma di raccolta.

MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 212 c. 8 del DLgs 152/2006 devono richiedere preventivamente al delegato del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento il rilascio di un determinato numero di schede SISTRI – Area Movimentazione da scaricarsi dal sistema.

Il delegato del centro di raccolta consegna le schede debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Le schede devono essere sottoscritte dal produttore.

Il delegato accede al sistema e inserisce i dati delle singole schede.

La responsabilità del produttore è assoluta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

MODALITA' DI RICHIESTA DELLE USB

PRODUTTORI

Per ciascuna UNITA' LOCALE → obbligatorio

Per ciascuna UNITA' OPERATIVA di una UNITA' LOCALE →
facoltativo

Per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta (categoria di iscrizione) → obbligatorio, a meno che non si indichi il medesimo delegato. In tal caso è possibile richiedere e un unico dispositivo.

TRASPORTATORI

Un dispositivo per la sede legale o per ciascuna unità locale

Un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti (che sono associati all'impresa)

MODALITA' DI RICHIESTA DELLE USB

CANTIERI TEMPORANEO

Per ciascun cantiere, individuando come delegato il direttore di cantiere

TERMINALISTA CONCESSIONARIO DELL'AREA PORTUALE

Per ciascun porto in cui operano

RACCOMANDATARI MARITTIMI

Per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività

MODALITA' DI RICHIESTA DELLE USB

IMPRESE RESPONSABILI DEGLI UFFICI DI GESTIONE MERCI E OPERATORI LOGISTICI PRESSO LE STAZIONI FERROVIARIE O INTERPORTI

Per ciascuna stazione o interporto in cui operano

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE O SOCIETA' DI SERVIZI
(che abbia avuto delega)

Per ciascuna articolazione territoriale (le associazioni comunicheranno l'elenco dei deleganti e il SISTRI provvederà alla configurazione del dispositivo)

FURTO, PERDITA, DISTRUZIONE, MANOMISSIONE O DANNEGGIAMENTO DEI DISPOSITIVI CHE NE IMPEDISCA L'UTILIZZO

In tutte le ipotesi sopra indicate gli operatori dovranno comunicare l'evento al sistema SISTRI entro 24 ore dall'evento e richiedere la sostituzione dei dispositivi stessi.

Nel caso di perdita delle black box a seguito di furto del veicolo sui quali erano installati dovrà essere fatta denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare la denuncia in originale o in copia al SISTRI entro le 24 ore dall'evento.

Il SISTRI provvederà a predisporre i dispositivi sostitutivi e a comunicare al richiedente la data del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'installazione dei black box sostitutivi.

MALFUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI

L'operatore dovrà comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà a proprie cura e spese alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore se i vizi riguardano il software
- entro 72 ore se i vizi riguardano l'hardware

MODALITA' PAGAMENTO CONTRIBUTI

Per le imprese, con esclusione di quelle di raccolta e trasporto rifiuti il contributo è determinato in funzione della tipologia di rifiuti prodotti (pericolosi o non pericolosi), del numero di addetti e delle quantità trattate ed è dovuto:

Per ciascuna unità locale e per la sede legale se produce/gestisce rifiuti

Per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultimo produca e/o gestisca rifiuti

Per unità locali su cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti e sia stato richiesto un dispositivo per ciascuna di esse il contributo è dovuto per ciascuna di esse

MODALITA' PAGAMENTO CONTRIBUTI

Per le imprese che producono rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi si applica il contributo previsto per i rifiuti pericolosi.

Per gli impianti che gestiscono rifiuti non pericolosi rifiuti pericolosi e rifiuti urbani il contributo è dato dalla somma dei contributi dovuti per ciascuna delle tipologie indicate.

Per le discariche il contributo è dato in funzione della tipologia di discarica (per rifiuti pericolosi, per rifiuti non pericolosi per inerti).

MODALITA' PAGAMENTO CONTRIBUTI

Per i seguenti impianti:

Discariche (D1, D5 e D12)

Demolitori/rottamatori

Frantumatori

Inceneritori (D10)

Impianti di coincenerimento (R1)

Impianti di trattamento chimico-fisico biologico